



LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2014, n. 2.
Norme in materia di consorzi fidi.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 11

della legge regionale 21 settembre 2005 n. 11.

*Aiuti sotto forma di contributi in conto interessi
sulle operazioni creditizie garantite dai confidi*

1. Il comma 1 bis dell'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2005 n. 11 è sostituito dal seguente:

'1 bis. Per le operazioni finanziarie accese nel 2013 a decorrere dall'1 gennaio 2014, il contributo di cui al comma 1 è concesso, con procedura a sportello, successivamente all'erogazione del finanziamento sulla base degli interessi calcolati dalla banca nel complessivo piano di ammortamento, esclusivamente per operazioni rateali a medio e a lungo termine. Le agevolazioni regionali assistite da garanzie dei confidi possono essere concesse esclusivamente a condizione che il confidi sia riconosciuto ai sensi dell'articolo 5.'

2. Il comma 1 quater dell'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 è sostituito dal seguente:

'1. quater. Per le operazioni finanziarie garantite dai confidi riconosciuti ai sensi dell'articolo 5 accese negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 ed in essere alla data del 30 settembre 2013, il contributo in conto interessi è concesso con procedura a riparto fra i soggetti aventi diritto. Il beneficio calcolato sulla base degli interessi stabiliti con l'istituto di credito ed effettivamente pagati, previa attività istruttoria per l'ammissione al finanziamento effettuata dai confidi, è erogato per annualità e la relativa quota di beneficio ricade sullo stanziamento dell'anno fino ad esaurimento delle risorse disponibili.'.

Art. 2.

*Norma transitoria sull'applicazione dell'articolo 3,
comma 5 ter, della legge regionale n.11/2005*

1. Il limite massimo del punteggio di cui al comma 5 ter dell'articolo 3, della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, per il biennio 2013-2014, è fissato in 18.
2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014, per i consorzi fidi costituiti prevalentemente da cooperative e loro consorzi, la somma dei punteggi prevista dal comma 5 ter dell'articolo 3 della legge regionale n. 11/2005 è fissata in almeno 10 punti. Tale limite è innalzato di 2 punti per ciascun anno successivo fino ad un massimo di 14.

Art. 3

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 4 gennaio 2014.

CROCETTA

Assessore regionale per le attività produttive

VANCHERI